



COMUNE di FIANO

(Provincia di Torino)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE di FIANO E LA COOPERATIVA SOCIALE "CASA BIMBO-TAGESMUTTER PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI NIDO IN FAMIGLIA"

L'anno 2011 il giorno *due* del mese di novembre nella Casa Comunale, tra:

Il Sindaco del Comune di Fiano (TO) dr. Guglielmo FILIPPINI nato a Torino il 31.01.1956, domiciliato per questo atto presso la sede comunale, piazza XXV Aprile, 1 C.F. 83000770012

E

La Cooperativa Sociale "Casa Bimbo-Tagesmutter" con sede legale in Torino, C.so Principe Oddone, 12 Partita IVA 08470100010, nella persona della Sig.a Francesca DE FILIPPO nata a Torino il 17.02.1975, domiciliata per questo atto presso la sede dell'Associazione;

Premesso:

- che il Comune di Fiano è sprovvisto di asilo nido e micro nidi comunali;
- che è attivo dal corrente anno n. 1 Nido in Famiglia privato denominato "Casa Bimbo-Tagesmutter" con sede in via Baratonìa, 28, destinato ad ospitare n. 4 bambini di età compresa tra i 3 mesi e 3 anni;
- che dell'apertura, con lettera prot. n.2453 in data 21.04.2011 è stata data comunicazione alla Regione Piemonte ed all'ASL TO4 di Ciriè.

Vista la deliberazione Giunta Regionale n. 4-2414 del 27.07.2011 con la quale è stato approvato, l'atto di indirizzo per l'assegnazione di contributi per il sostegno all'utilizzo di asili nido e micro-nidi privati, baby parking e nidi in famiglia nei comuni privi di asili comunali.

Vista la Determina Dirigenziale n. 214 del 1.8.2011, con la quale è stata approvata la modulistica per l'accesso ai contributi a favore dei Comuni per il sostegno all'utilizzo dei servizi privati per la prima infanzia.

Dato atto che il "nido in famiglia" svolge una funzione di carattere educativo e sociale secondo gli indirizzi formativi determinati dalla vigente legislazione nazionale e regionale.

Richiamata la deliberazione G.C. n. ~~11~~ del ~~21.10.2011~~ con la quale è stata approvata la presente convenzione,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione è finalizzata al sostegno alle famiglie per l'utilizzo del Nido in Famiglia "Casa Bimbo- Tagesmutter" con sede in Fiano via Baratonìa, 28, in ottemperanza alla deliberazione G. R. n. 4-2414 del 27.7.2011, citata in premessa.

Il contributo eventualmente assegnato dalla Regione Piemonte dovrà essere utilizzato per la riduzione del 20% delle tariffe orarie applicate agli utenti ed indicate nell'allegata tabella.

Art. 2 OBBLIGHI DEL GESTORE

- La Cooperativa Sociale Casa Bimbo-Tagesmutter, come sopra rappresentata, si obbliga:
- a trasmettere entro e non oltre il 30 giugno 2012 al Comune di Fiano apposita relazione contenente il numero di minori usufruenti del servizio di nido beneficiari del contributo;
 - a portare a conoscenza delle famiglie che l'iniziativa è finanziata con contributo della Regione Piemonte;
 - ad osservare le norme riguardanti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i.

Art. 3 OBBLIGHI DEL COMUNE DI FIANO

Il Comune di Fiano si impegna:

- a predisporre tutti gli atti amministrativi necessari per la richiesta del contributo entro i termini di scadenza stabiliti dalla Regione Piemonte.
- a trasferire, entro 30 giorni dall'erogazione da parte della Regione Piemonte, il contributo alla Cooperativa, previa acquisizione della documentazione di cui all'art. 2.

Art. 4 VIGILANZA

Il Comune di Fiano si riserva la facoltà di vigilare sull'attività svolta presso il Nido in Famiglia, al fine di accertare il rispetto di tutte le condizioni poste dalle norme di legge e dalla presente Convenzione. A tal fine, previo semplice avviso telefonico, avranno libero accesso alla struttura i rappresentanti dell'Amministrazione comunale incaricati di verificare le modalità gestionali, le prestazioni rivolte ai bambini, la tutela dei locali, arredi, attrezzature, impianti, utensili e giochi, la regolare e igienica conservazione dei viveri e generi alimentari.

Art. 5 DURATA - REVOCA

La presente convenzione ha la durata di 1 anno dalla stipula e non è soggetta a tacito rinnovo.

La stessa è da intendersi revocata, senza necessità di ulteriori atti, nel caso di mancata concessione del contributo regionale ai sensi della DGR n. 4-2414 del 27.7.2011. In tal caso nulla sarà dovuto dal Comune di Fiano alla Cooperativa Sociale Casa Bimbo-Tagesmutter.

Art. 6 REGISTRAZIONE

La presente convenzione, stipulata a mezzo di scrittura privata, verrà registrata in caso d'uso, ai sensi del disposto degli artt. 5 e 38 del D.P.R. 26/10/1972 n. 634, con oneri a carico del richiedente.

SINDACO DEL COMUNE DI FIANO




COOPERATIVA SOCIALE CASA BIMBO-TAGESMUTTER.

Francesca Della Valle

TARIFFARIO 2011

Descrizione	tariffa oraria
Contratto aperto	7,02
Contratto fisso	5,82
Occasionale non super. mesi 1,1/2	
da 0 a 83 ore	5,82
da 84 a 104 ore	5,33
da 105 a 125 ore	4,62
occasionale / straordinario	7,02
serale - notturno (dalle 20.00 alle 07.00)	10,3
giorni festivi	10,3
uscita - fuori casa	8,24
Inserimento	8,84


Francesco De Tullio

